

Determina N. 481 del 25/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Catania, con nota del 3 luglio 2026, prot. ASST n. 49736, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Gaia Stanzione e la dott.ssa Paola De Luca, medici iscritti alla scuola di specializzazione in ematologia per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Ematologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in Ematologia dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST sono stati concordati i testi degli accordi da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Gaia Stanzione e della dott.ssa Paola De Luca presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ematologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Gaia Stanzione e la dott.ssa Paola De Luca la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula delle convenzioni;

Accertato di poter sottoscrivere gli accordi con l’Università degli studi di Catania per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione delle specializzande in ematologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Catania la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Gaia Stanzione e della dott.ssa Paola De Luca di attività formativa professionalizzante presso la SC Ematologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ematologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A e B).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE –SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

l'Università degli studi di Catania, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Enrico Foti, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

l'Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 Bergamo, codice fiscale 04114370168, d'ora in poi denominata "ASST", rappresentata dal dott. Francesco Locati, in qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it)

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

VISTI:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale della seduta del 28.05.2026, prot. n. 245093 del 28.05.2026, in cui la Scuola di Specializzazione in Ematologia propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;

- il verbale della seduta del 17.06.2026, prot. n. 320355 del 19.06.2026, in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale del Coordinamento della Scuola di Medicina del 17.06.2026, prot. n. 332593 del 25.06.2026, in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- la SC Ematologia dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Stanzione Gaia, medico in formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in ematologia dell'Università degli studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in ematologia.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti. Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature

della SC Ematologia al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al direttore della SC Ematologia, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture dell'ASST sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri.

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999.

Art. 9

Sicurezza

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il direttore della SC Ematologia vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'ASST rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione specialistica.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolge il tirocinio formativo e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

Art. 12 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione in ematologia.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

L'attività disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01.11.2026 al 30.10.2027 e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì

atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 15

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASST e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 16

Codice etico e di comportamento

L'ASST dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e ss.mm. ii., pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

L'Università dichiara di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ASST e consultabile sul sito aziendale al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza/programma-triennale-trasparenza-lintegrita> e del codice di comportamento adottato dall'ASST, consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per l'Università degli studi di Catania
il Rettore

Prof. Enrico Foti

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
il Direttore generale

dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE –SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

l'Università degli studi di Catania, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Enrico Foti, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

l'Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 Bergamo, codice fiscale 04114370168, d'ora in poi denominata "ASST", rappresentata dal dott. Francesco Locati, in qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it)

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

VISTI:

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale della seduta del 28.05.2026, prot. n. 245093 del 28.05.2026, in cui la Scuola di Specializzazione in Ematologia propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- il verbale della seduta del 17.06.2026, prot. n. 320355 del 19.06.2026, in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;

- il verbale del Coordinamento della Scuola di Medicina del 17062026, prot. n. 332593 del 25.06.2026, in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- la SC Ematologia dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Paola De Luca, medico in formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in ematologia dell'Università degli studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in ematologia.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti. Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Ematologia al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al direttore della SC Ematologia, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture dell'ASST sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri.

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999.

Art. 9

Sicurezza

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il direttore della SC Ematologia vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'ASST rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione specialistica.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolge il tirocinio formativo e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

Art. 12 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione in ematologia.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

L'attività disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01.11.2026 al 30.10.2027 e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione->

trasparente/privacy/informative-sulla-privacy

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 15

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASST e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 16

Codice etico e di comportamento

L'ASST dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e ss.mm. ii., pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

L'Università dichiara di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'ASST e consultabile sul sito aziendale al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza/programma-triennale-trasparenza-lintegrita> e del codice di comportamento adottato dall'ASST, consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice

dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per l'Università degli studi di Catania
il Rettore

Prof. Enrico Foti

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
il Direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 483/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/08/2026

Il Direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
